

**COMUNE DI GRIANTE****Provincia di Como**

C.A.P. 22011 – C.F. P.IVA 00486580137

Tel: 0344 40416 – Fax: 0344 42316 – www.comune.griante.co.itE-mail: info@comune.griante.co.it – PEC: griante@pec.comune.griante.co.it**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 38 DEL 21/11/2023****OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 2024: APPROVAZIONE ALIQUOTE. I.E.**

L'anno 2023 addì 21 del mese di Novembre alle ore 18.30 nella sede comunale, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
ORTELLI PIETRO	SI	BIANCHI ROBERTO	SI
PINI ELEONORA	SI	FASOLI NORBERTO	SI
VANINI LUIGI	SI	MORGANTI ANNA	SI
CAIROLA FRANCESCO	SI	FUMAGALLI BARBARA	SI
VAN SLOTEN JOOST	NO		
CALIGARI MICHELA	SI		
VENINI UGO	SI		

Presenti: 10 Assenti: 1 Assenti Giustificati: 0

Partecipa il Segretario Comunale, dott. DE LORENZI GIOVANNI.

Il sig. Sindaco, ORTELLI PIETRO assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27.12.2019, n. 160, in particolare il comma 738 che ha abrogato la I.U.C. per le componenti TASI e IMU lasciando inalterata la componente TARI, e i commi dal 739 al 783 che hanno istituito, nel contempo, la "Nuova" IMU;

Preso atto che i presupposti della "nuova IMU" sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Visto l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, il quale stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*

Visto il Regolamento relativo all'applicazione della "Nuova" IMU approvato con propria deliberazione n. 2, in data 15.06.2020;

Considerato che il Regolamento sopra richiamato, prevede, con specifico atto la determinazione delle aliquote e detrazioni dell'IMU;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 è il 31.12.2023;

Rilevato che ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D.L. 201/2011 *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico [...]"*;

Considerato che la legge di stabilità per il 2020 (legge del 27 dicembre 2019 n. 160), ha confermato che l'IMU non debba essere applicata sull'abitazione principale e pertinenze, fatta eccezione per le categorie A/1, A/8 e A/9 e n. 1 pertinenze per categoria C2, C6, C7;

Considerato, inoltre, che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità

della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze – Portale del Federalismo fiscale, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della "nuova IMU" nella misura "base";

Dato atto che con il Decreto 07.07.2023 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha individuato le fattispecie delle aliquote IMU per l'anno 2024;

Considerato che sul Portale del Federalismo Fiscale è presente l'applicazione "Gestione IMU" su cui sono state inserite le aliquote da approvare e da cui è stato scaricato il prospetto riassuntivo ai sensi del Decreto MEF 07.07.2023, necessario per l'efficacia del presente provvedimento, allegato quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi Il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 400.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari, per l'anno 2024, a circa euro 144.460,58;

Rilevato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari all'aliquota del 0,76 per cento relativa esclusivamente agli immobili di categoria D);

Rilevato che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Atteso che la legge di bilancio 2020 ha confermato quanto previsto dall'articolo 1, comma 10 lettere a) e b) della Legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015 n. 208) che aveva modificato i criteri per l'applicazione dell'agevolazione relativa alla concessione di unità immobiliare in comodato (uso gratuito) dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, come segue:

- **riduzione al 50% della base imponibile** per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, comprese le pertinenze individuate nel contratto di comodato o di uso gratuito;
- **requisiti necessari per l'applicazione dell'agevolazione:**
 1. il contratto di comodato d'uso deve essere registrato;
 1. il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria

abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9;

1. per ottenere l'agevolazione, il soggetto passivo deve attestare il possesso dei requisiti sopra riportati nel modello di dichiarazione IMU di cui all'art. 9, comma 6, del d.lgs. 14.03.2011, n. 23;

Atteso che il Regolamento della "Nuova" IMU stabilisce le seguenti scadenze per i versamenti:

- Entro il 16 GIUGNO, la prima rata;
 - Entro il 16 DICEMBRE, la seconda rata;
- Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso in materia, si applicano le disposizioni vigenti in tema di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 *bis*, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile sulla presente deliberazione;

Con voti favorevoli n. 10 (dieci), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) espressi per alzata di mano, essendo n. 10 (dieci) i presenti al momento della votazione,

DELIBERA

1. di dare atto che la parte narrativa sopra esposta costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di approvare per l'anno 2024 le aliquote IMU contenute nel prospetto riassuntivo, scaricato dal Portale del Federalismo Fiscale dall'applicazione "Gestione IMU" ai sensi del Decreto MEF 07.07.2023, necessario per l'efficacia del presente provvedimento, allegato quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).
3. di determinare le seguenti detrazioni relative all'applicazione dell'IMU per l'anno 2024:
 - per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo per le Categorie Catastali A/1, A/8 e A/9 e pertinenze n. 1 per categoria C2, C6, C7, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
4. di applicare, agli aventi diritto, per i titoli e le motivazioni meglio descritti in premessa, per gli aventi diritto, l'agevolazione relativa alla concessione in comodato di unità immobiliare, dal

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.

5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal primo gennaio 2024.
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento per l'applicazione della "Nuova" IMU e approvato con propria deliberazione n. 2 in data 15.06.2020 e, per quanto non regolamentato, alle disposizioni di legge in vigore.
7. di stimare in € 400.000,00 il gettito complessivo dell'imposta municipale propria per l'anno 2024 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale.
8. di dare atto che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1 della Legge 27.12.2019, n. 160, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione della "Nuova" IMU devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs n. 360/98.
9. di trasmettere, conseguentemente in via telematica, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 14 ottobre 2024 per la successiva pubblicazione entro il 28 ottobre 2024, come previsto dalle vigenti disposizioni.

Successivamente, stante l'urgenza di rendere operative le aliquote di cui si tratta, il Consiglio Comunale con voti n. 10 (dieci) favorevoli, n. 0 (zero) contrari, n. 0 (zero) astenuti espressi per alzata di mano, essendo n. 10 (dieci) i presenti al momento della votazione,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.



Pareri

COMUNE DI GRIANTE

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 39**

Ufficio Proponente: **Ufficio Amministrativo**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 2024: APPROVAZIONE ALIQUOTE. I.E.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Amministrativo)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **14/11/2023**



Il Responsabile di Settore

Caminada Gisella

Fatto, letto e sottoscritto

Il Sindaco
ORTELLI PIETRO



Il Segretario Comunale
DE LORENZI GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 24/11/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Griante, 24/11/2023

Il Segretario Comunale
DE LORENZI GIOVANNI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, **ATTESTA**, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/11/2023 perché:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.
- è decorso il termine di cui all'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., senza che siano stati sollevati rilievi.

Griante, 24/11/2023

Il Segretario Comunale
DE LORENZI GIOVANNI

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0.4%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0.1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	0.9%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	0.9%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0.9%

Elenco esenzioni indicate dal comune

Nessuna esenzione presente.

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.

